

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La **Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica** della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica s.r.l. riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot. 441, con sede legale in via dei Sette Santi n.53, Firenze - 50131, P.IVA/C.F. 06077410485, rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini, di seguito denominata “Soggetto Promotore”

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131 - Napoli, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, di seguito denominata “Soggetto Ospitante”

PREMESSO

L'art.3 della Legge 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.(1), prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno della propria Struttura l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di tre studenti per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

(1) Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29,05,2008.

Art. 2 (Destinatari)

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o in psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3 (Modalità di espletamento)

Il tirocinio di formazione e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e ss.mm., in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6 (Durata)

La presente convenzione avrà validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della deliberazione, predisposta dal Soggetto Ospitante e potrà essere rinnovata solo con atto formale, salvo disdetta da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 – (Controversie)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica. Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n- 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Promotore e dal Direttore Generale del Soggetto Ospitante.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per la Scuola di Psicoterapia
Fenomenologico-Dinamica
Il Rappresentante Legale**

Prof. Giovanni Stanghellini

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale**

Avv. Anna Iervolino